



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01206 DEL SEN. GERMANA' (res. n. 188 del 14 maggio 2024)

RISPOSTA

In relazione ai quesiti sollevati negli atti di sindacato ispettivo in oggetto, sulla scorta delle notizie rese dalla competente Direzione generale del personale, si rappresenta quanto segue.

Le interrogazioni parlamentari in questione fanno riferimento alla procedura concorsuale pubblica, per esami, indetta con p.D.G. 25 novembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 99 del 14 dicembre 2021, per l'assunzione di complessivi n. 411 (378 uomini e 33 donne) allievi vice ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

Il concorso è stato indetto in conformità alle vigenti disposizioni, che prevedono la distinzione di genere nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, determinando il numero dei posti previsti nella dotazione organica maschile e femminile del ruolo stesso.

In particolare, la Tabella A allegata al decreto legislativo n. 443/1992, recante "*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*", come successivamente modificata ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 95/2017, prevede, nel ruolo degli ispettori, una dotazione organica complessiva di 3.550 unità (e non 4.190 come

affermato dall'interrogante), di cui 3.100 uomini e 450 donne, come determinato con decreto ministeriale 10 aprile 2019 e successivo decreto ministeriale 12 luglio 2023. Il concorso pubblico in esame, dunque, è stato indetto in conformità alle disposizioni suddette, nella percentuale del trenta per cento dei posti disponibili alla data di indizione, ai sensi dell'art. 44, comma 10, del decreto legislativo n. 95/2017, secondo cui, in fase di prima attuazione, l'accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli.

In conformità alle medesime disposizioni, in considerazione della carenza della dotazione organica nel ruolo degli ispettori, è stato determinato il numero dei posti a concorso (nel limite dell'anzidetta percentuale del trenta per cento), ripartito per ruolo maschile e femminile, analogamente a quanto avvenuto per il concorso interno per 691 posti (di cui 606 uomini e 85 donne), indetto con p.D.G. 12 maggio 2020, nella prescritta percentuale del settanta per cento dei posti disponibili di cui sopra, ripartiti nel ruolo maschile e femminile in considerazione delle rispettive carenze.

Ciò premesso, posto che all'esito della procedura concorsuale pubblica sono risultati vincitori del concorso 340 uomini (a fronte dei 378 posti previsti dal concorso), residuando n. 38 posti disponibili per insufficienza di candidati idonei, mentre nel ruolo femminile risultavano presenti complessivamente n. 140 candidate che hanno superato le prove concorsuali, l'Amministrazione, tenuto conto della carenza nell'organico del ruolo femminile degli ispettori e dell'interesse della stessa Amministrazione di completare le assunzioni autorizzate per l'anno 2023 dal d.P.C.M. 4 dicembre 2023, con p.D.G. 12 gennaio 2024, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia al n. 3131, ha proceduto alla nomina per 411 allievi vice ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, integrando le 38 unità maschili mancanti con altrettante unità femminili.

Ciò premesso, si evidenzia, per completezza, che, allo stato, alla luce delle rinunce intervenute relativamente al corso di formazione avviato il 6 maggio u.s., attraverso specifici scorrimenti di graduatoria e sempre nei limiti delle unità autorizzate

dal suddetto d.P.C.M. 4 dicembre 2023 – per le quali risulta la copertura finanziaria – si è giunti alla soglia di complessive n. 90 unità femminili ammesse alla partecipazione del corso anzidetto.

Per quel che concerne, invece, la questione relativa alla tutela del diritto fondamentale alla parità di genere, sollevata dall'onorevole interrogante nell'atto di sindacato ispettivo in discussione, si rappresenta che ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, recante” *Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.*”

la dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria è fissata nella Tabella A, allegata al medesimo decreto.

La tabella riporta per tutti e tre i ruoli (agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori) la ripartizione numerica distinta tra uomini e donne; ripartizione che si fa discendere dal disposto dell'art. 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990 n. 395.

Nello specifico la richiamata norma stabilisce che il personale maschile e femminile espleta i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera e al comma 2 prevede che il personale da adibire ai servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.

Nonostante l'apertura contenuta nel disposto del primo comma dell'art. 6, l'interpretazione del comma 2 ha, da sempre, determinato una quantificazione delle dotazioni organiche della Polizia penitenziaria parametrata quasi esclusivamente sui posti detentivi, sia per le donne che per gli uomini, ad esclusione della sola carriera dei funzionari.

Diretta conseguenza dell'esposto parametro è che su una dotazione organica di n. 42.150 unità, n. 38.032 sono uomini e n. 4.118 sono donne; queste ultime, dunque, rappresentano il 10,8% della dotazione complessiva.

Nei fatti, ciò produce una penalizzazione per le donne sia in termini di impiego che di sviluppo professionale.

A fronte delle vigenti disposizioni in materia, di recente, con nota 15 novembre 2023, prot. n. 451878 del DAP, si è intrapresa un'iniziativa di aggiornamento normativo tesa a unificare il ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria senza distinzione di genere attraverso due interventi: una modifica del testo del richiamato art. 6, comma 2, facendo riferimento, relativamente al personale del Corpo di polizia penitenziaria non più ai “*servizi di istituto all'interno delle sezioni*”, ma ai “*servizi di vigilanza ed osservazione all'interno delle sezioni detentive*” e, conseguentemente una modifica dell'allegata tabella A al d.lgs. 442 del 30 ottobre 1992.

In tal modo, poiché il servizio di vigilanza ed osservazione all'interno delle sezioni detentive è tipico ed esclusivo del ruolo degli agenti-assistenti, quest'ultimo non viene svolto dagli ispettori che esercitano, invece, specifiche funzioni nell'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria, raggiungendo, in tal modo, il risultato di unificare il ruolo degli ispettori senza distinzione di genere, poiché non più parametrato, nei numeri, ai detenuti e internati.

La modifica non comporta rimodulazioni della pianta organica della Polizia penitenziaria e risulta in linea con le previsioni già esistenti per le altre Forze di polizia.

Inoltre, considerata la normativa per l'accesso al ruolo (art. 28, d.lgs. n. 443/1992) e la consistenza organica degli agenti-assistenti e sovrintendenti non vi saranno modifiche di grosso impatto per l'organizzazione, ma un effetto contenuto di facile gestione nell'assegnazione in sede e nell'attribuzione degli incarichi.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)